

VI Commissione - Mercoledì 7 marzo 2012

5-06335 Fluvi e Mosca: Applicazione della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli Onorevoli Fluvi e Mosca chiedono notizie in ordine allo stato di attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 120, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e non in mercati regolamentati.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, per gli aspetti di propria competenza, ha comunicato che, in attuazione dei nuovi commi 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* e 1-*bis* dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) introdotti dalla citata legge n. 120 del 12 luglio 2011, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2012 ed entrata in vigore il 18 febbraio 2012, ha proceduto ad emendare il Regolamento Emittenti mediante l'inserimento di un apposito articolo (l'articolo 144-*undecies*) volto a garantire il rispetto di un equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.

Nello specifico, le disposizioni in materia di «quote rosa» adottate dalla Consob, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di riparto tra generi, demandano ad apposite previsioni statutarie delle società quotate la disciplina delle modalità di formazione delle liste per l'elezione dei componenti degli organi sociali, la prescrizione del criterio di arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso il riparto non dia luogo a un numero intero e indica i termini e le modalità per l'applicazione, in caso di inottemperanza, delle sanzioni da parte della Consob.

Con particolare riguardo alla nomina, la citata delibera prevede che gli statuti delle società quotate definiscano le modalità con cui il rispetto delle quote di genere si coordini con le quote di lista, con l'unico limite di non poter imporre il rispetto di criteri di riparto tra generi a liste che contengano meno di tre candidati; ciò al fine di non rendere eccessivamente onerosa per i soci la selezione dei candidati al ruolo di amministratori di minoranza. Per quanto concerne, infine, l'emanazione del Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 120 del 2011, per le società non quotate, la cui disciplina di attuazione è demandata ad un Regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha effettuato la relativa istruttoria, con il coinvolgimento anche degli Uffici del Dipartimento per le Pari Opportunità, competente per materia.

È stato, pertanto, predisposto uno schema di Regolamento, che prevede, in coerenza con il disposto normativo, un sistema di monitoraggio sull'attuazione della normativa presso le società a controllo pubblico, oltre ad un meccanismo sanzionatorio, in caso di inosservanza, al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per garantire la coerenza di tale disciplina attuativa con quella prevista per le società quotate, sottoporrà in via preventiva il suddetto Regolamento anche alla Consob, per acquisire un ulteriore parere. Per quanto concerne, infine, i termini di attuazione della disciplina in questione, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 120 del 2011, l'applicazione avrà luogo con i rinnovi degli Organi successivi a luglio 2012.